

Sostegno agli studenti impossibilitati a frequentare la scuola in ragione di malattia o gravi infortuni

Attuazione della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, art 74, comma 3 bis
Delibera n. 3121 del 30/12/2010

Attuazione della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, art 74, comma 3 bis. Sostegno agli studenti impossibilitati a frequentare la scuola in ragione di malattia o gravi infortuni

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Pag. di 3 RIFERIMENTO: 2010-S145-00386

Reg.delib.n. 3121
Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Attuazione della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, art 74, comma 3 bis. Sostegno agli studenti impossibilitati a frequentare la scuola in ragione di malattia o gravi infortuni

Il giorno 30 Dicembre 2010 ad ore 09:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE
Lorenzo Dellai

Presenti:
VICE PRESIDENTE
Alberto Pacher

ASSESSORI
Marta Dalmaso

Mauro Gilmozzi

Lia Giovanazzi Beltrami

Tiziano Mellarini

Alessandro Olivi

Franco Panizza

Ugo Rossi

Assiste:
LA DIRIGENTE
Patrizia Gentile

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica,

la legge provinciale sulla scuola (l.p. 7 agosto 2006. n. 5) prevede, all' articolo 74, misure e servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali. In tale contesto è inserita una specifica previsione che tutela l'esercizio del diritto all'istruzione ed alla formazione degli studenti che si trovino nell'impossibilità di frequentare le normali attività scolastiche, in ragione di malattie ed infortuni gravi.

La legislazione provinciale, attraverso l'introduzione del comma 3 bis dell'articolo 74 della legge sopra richiamata, ha previsto una specifica disciplina a tutela delle situazioni in questione, che è tesa a garantire, oltre a specifici approcci metodologici ed organizzativi, anche adeguate forme di sostegno da attivare in sinergia tra famiglia e scuola, quali soggetti titolari dalla funzione educativa degli studenti interessati.

Si rende ora necessario attuare in termini generali le previsioni di legge in questione attraverso l'adozione di un provvedimento che indichi le modalità ed i criteri che dovranno essere assunti dalle istituzioni scolastiche e formative nell'approcciare situazioni relative a studenti in condizione di malattia o infortunio grave.

Risulta evidente che il legislatore nel momento in cui ha previsto forme di tutela e quindi di sostegno, a favore degli studenti che si trovino nella particolare situazione all'esame abbia posto in capo alle scuole l'obbligo di farsi carico delle situazioni medesime, oltre che di garantire profili di uniformità di trattamento.

Oltre a quanto sopra il provvedimento di cui si propone l'adozione individua le modalità e le procedure di intervento dell'Amministrazione scolastica provinciale finalizzate ad assicurare il supporto tecnico ed organizzativo nonché l'integrazione delle risorse messe a disposizione dalle istituzioni scolastiche e formative.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

Udita la relazione;

Vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5

Visto in particolare l'articolo 74, comma 3 bis della legge sopra richiamata;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

di approvare i criteri e le modalità per l'attuazione dell'articolo 74, comma 3 bis della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 nel testo di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

di stabilire che i criteri e le modalità di cui al punto precedente trovano applicazione a partire dall'anno scolastico 2010-2011, dando eventuale sanatoria alle attività già attivate nel corrente anno scolastico dalle istituzioni scolastiche e formative.

SDA